

ALCUNI PROBLEMI IN MATERIA DI
CONCORSO DEI CREDITORI NELLA ESECUZIONE SPECIALE
SU AUTOVEICOLI ISCRITTI AL P.R.A. (*)

1. - La disciplina della esecuzione speciale su autoveicoli è dettata dal R.D.L. 15 febbraio 1927, n. 436. Essa è quindi anteriore di parecchi anni al codice di rito del 1940.

Quest'ultimo ha innovato radicalmente la regolamentazione del concorso dei creditori nella esecuzione forzata, rispetto alle norme dell'abrogato codice del 1965. Il problema che si pone è quello: se ed entro quali limiti le norme speciali vadano integrate con quelle ordinarie posteriori.

Il tema è già stato affrontato in dottrina ed in giurisprudenza⁽¹⁾ e la tesi prevalente è quella della integrazione. In via di principio l'orientamento mi pare che vada approvato, non senza però stare attenti ai limiti in cui una tale operazione appare conciliabile colla disciplina specifica e colla fisionomia della esecuzione speciale. Di secondaria importanza è l'altra questione se si debba fare capo alle norme della esecuzione mobiliare od immobiliare⁽²⁾: e ciò perché in materia di concorso dei creditori non sussiste una notevole discrepanza, se non sul terreno di qualche problema di dettaglio⁽³⁾.

(*) Da «Rivista Temi», 1960, p. 654.

(¹) A. ORENGO, *L'esecuzione forzata speciale sugli autoveicoli iscritti al P.R.A.*, Milano, 1959, pp. 33-38 e dottrina e giurisprudenza citata a p. 34, nota 1.

(²) Per la recezione delle norme sulla esecuzione mobiliare: CASTORO, *Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico*, p. 54; BISCOTTO OZZOLA, *L'ipoteca automobilistica e il processo esecutivo speciale sotto il profilo pratico*, Roma, 1954, p. 78; TRAVI, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, p. 119. Per la applicabilità delle norme sulla esecuzione immobiliare: BONSIGNORI, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 1069.

(³) Un problema di dettaglio riguarda la circostanza che nella esecuzione immobiliare, a differenza di quella mobiliare, il creditore intervenuto tardivamente e munito di titolo esecutivo può provocare atti espropriativi *ex art. 566 c.p.c.* Nella esecuzione speciale il problema non si pone, perché non v'è la distinzione tra intervenuti tempesti-

A questo punto, occorre delineare schematicamente la disciplina del concorso nella esecuzione ordinaria ed in quella speciale.

Nella esecuzione mobiliare od immobiliare ordinaria il concorso si può verificare mediante intervento, formulato con apposita domanda, di colui che ha un credito certo e liquido (artt. 499, 525, 563 c.p.c.) oppure a seguito di pignoramento successivo (artt. 524, 561 codice di rito). Non è richiesto per intervenire il possesso di un titolo esecutivo: onde abbiamo creditori concorrenti muniti e sforniti di titolo esecutivo (artt. 526, 564 codice di rito).

I creditori concorrenti, chirografari o privilegiati, muniti o sforniti di titolo esecutivo, a seconda che intervengano prima o dopo la prima udienza di comparizione delle parti per disporre la vendita o l'assegnazione, si distinguono in tempestivi e tardivi (artt. 526, 528, 564, 566 codice di rito).

Quelli tempestivi partecipano alla espropriazione e se muniti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli atti espropriativi (artt. 526, 564); quelli tardivi partecipano alla espropriazione e, se chirografari, vengono postergati nella soddisfazione a quelli chirografari tempestivi (artt. 528, 566).

Tutta una serie di poteri è però prevista nella disciplina specifica a favore dei concorrenti indistintamente: artt. 533, 538, 2° comma, 588, 629, 630, 631 codice di rito. A questo proposito numerose questioni si sono già peraltro profilate e non ho che da rinviare ad alcuni scritti precedenti^(*).

Nella esecuzione speciale su autoveicoli il concorso non è specificatamente regolato anche se è previsto da alcune norme (artt. 4, 5, 7 R.D.L. 15 marzo 1927), per quel che attiene alla anteriorità o meno della soddisfazione in sede di distribuzione.

La ipotesi particolarmente contemplata è quella dei creditori privilegiati iscritti, di grado anteriore all'esecutante, cui va notificato il decreto di sequestro e che possono proporre opposizione (art. 7 R.D.L. cit.). Si tratta cioè dei concorrenti c.d. necessari e neppure di tutti.

Col decreto di sequestro, il pretore stabilisce addirittura le modalità e il giorno della vendita (art. 7, 2° comma, R.D.L. cit.). Non c'è quindi una udienza preparatoria per deliberare la vendita. Nel caso di opposizione, che va proposta entro un termine assai breve (giorni 10 dalla notifica del decreto), è però prevista una udienza in cui il giudice ordinerà la esecuzione

vi e tardivi.

(*) Veggasi i miei scritti: *Come interpretare l'art. 629, 1° comma, c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1959; *Alcune questioni in materia di intervento nella esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, I, pp. 54 ss.; *La distinzione tra intervenuti tempestivi e tardivi nella espropriazione forzata*, in *Foro it.*, 1960, fasc. III-IV; *Creditori intervenuti e giudizi di opposizione alla esecuzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, n. 4.

ne del decreto di vendita (art. 7, 4° comma, R.D.L. cit. ed art. 9 R.D.L. cit.) o sospenderà la stessa, rimettendo avanti il giudice competente. Spetterà poi a quest'ultimo decidere se eseguire o meno la vendita, prima della risoluzione della controversia (art. 9 R.D.L. cit.).

Nella ipotesi di vendita per incanto, questa seguirà le norme di procedura ordinarie (art. 27, 11° comma, R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1814).

A questo punto si tratta di vedere ed affrontare il problema della integrazione delle norme speciali e quelle ordinarie e dei limiti nei quali la ricezione è possibile.

2. - Il primo tema è indubbiamente questo: se il concorso nella esecuzione speciale debba intendersi riservato ai creditori privilegiati, contemplati dalla legge speciale, od invece esteso ad ogni categoria di creditori, naturalmente fatta salva la anteriorità e l'ordine delle prelazioni.

In quest'ultimo caso anche i creditori chirografari saranno ammessi a concorrere nella esecuzione speciale.

La opinione prevalente⁽⁵⁾ è che il concorso non debba intendersi «un orto chiuso per i privilegiati iscritti», bensì esteso. Essa, mi pare che vada accolta.

In senso rafforzativo, occorre infatti osservare:

a) l'art. 5 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 prevede che «i privilegi di cui all'art. 2, 2° e 3° comma, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale». È chiaro il riferimento ai privilegi generali e speciali non iscritti e cioè a quelli previsti dalle norme ordinarie. La ammissione al concorso di questi, nel quadro della esecuzione speciale, è resa manifesta pertanto dal cit. art. 5 R.D.L. 15 marzo 1927.

Alla base di un tale concorso dei privilegi non iscritti è l'art. 499 codice di rito. La loro partecipazione è poi stabilita dall'art. 2779 c.c. che regola il concorso dei creditori privilegiati iscritti, rispetto a tutti gli altri. A questo punto, non v'è alcuna ragione di escludere dal concorso anche quelli chirografari, naturalmente fatte salve le prelazioni dei creditori privilegiati, iscritti e non iscritti.

La loro partecipazione va considerata stabilita dagli artt. 499 c.p.c. e 2779 c.c. e cioè da quelle medesime norme che abilitano all'intervento i privilegiati non iscritti.

b) L'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1927 prevede poi la assoluta precedenza, anche rispetto ai privilegi iscritti, di alcune categorie di creditori e tra questi al n. 2 di quelli «per prestazioni e specie di conservazione e miglioramento di beni mobili». Si tratta di creditori non iscritti e quindi fuori

(5) A. ORENGO, *op. cit.*, pp. 65 ss.

della ipotesi di concorso necessario *ex art. 498* in relazione all'art. 7 legge speciale.

Un tale creditore *ex art. 5, n. 2* legge speciale, può partecipare solo se interviene nella esecuzione a norma dell'art. 499 c.p.c. ed il relativo credito dovrà avere i requisiti della certezza e liquidità *ex artt. 525, 563* c.p.c.

Amnesso l'intervento volontario nella esecuzione speciale, esso va esteso a tutti quei creditori che sono contemplati dall'art. 499 cit.: e cioè anche ai chirografari.

c) L'art. 4 del R.D.L. 15 marzo 1927, cit. prevede che i privilegi legali o convenzionali iscritti non sono opponibili al creditore per danni se è stata omessa dal privilegio la assicurazione dell'autoveicolo. Il creditore per danni è contemplato dall'art. 2779 n. 8 c.c. e normalmente è postergato ai privilegi iscritti.

Ora ciò conferma che occorre integrare le norme speciali con quelle ordinarie: la base della partecipazione del danneggiato è data dalla legge ordinaria (art. 2779 n. 8 e art. 499 cit.) che contempla una lata partecipazione dei vari creditori alla esecuzione. A volere tirare le somme: non mi pare che possano esservi dubbi sulla circostanza che tutti i creditori, privilegiati iscritti, non iscritti e chirografari, partecipino alla esecuzione e cioè concorrano nella stessa.

3. - Una volta stabilito che tutti i creditori possono partecipare alla esecuzione speciale, occorre vedere: *quale sia la forma attraverso la quale il concorso si verifica.*

Cominciamo a parlare dei creditori privilegiati iscritti. L'art. 7 della legge speciale richiede che debba essere notificato il decreto di sequestro anche ai privilegiati iscritti, di grado anteriore rispetto all'esecutante. La giurisprudenza ha però esteso l'onere *ex art. 7* cit. imponendo la notifica *ex art. 498* c.p.c. a tutti gli iscritti anche di grado posteriore rispetto all'esecutante⁽⁶⁾. Una analoga notificazione va fatta al sequestrante *ex art. 158* disp. att. c.p.c.

Ogni intervento è però volontario e non coatto⁽⁷⁾. Occorrerà pertanto da parte del privilegiato iscritto e del sequestrante uno specifico atto di intervento nella esecuzione speciale. La legge speciale non prevede e non regola alcuna forma di intervento: bisognerà fare capo, al riguardo, all'art. 499, 2° comma, c.p.c.

⁽⁶⁾ Cass. civ., 11 ottobre 1958, n. 3207, in *Rep. giur. it.*, 1958, col. 367, n. 737; Trib. Velletri, 18 dicembre 1957, in *Giust. civ.*, 1958, I, 573.

⁽⁷⁾ D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1957, II, p. 54, n. 881.

Passiamo ora ai privilegiati non iscritti ed ai chirografari.

La forma dell'atto col quale essi entrano nel concorso dei creditori sarà quella del ricorso di intervento, di cui all'art. 499, 2° comma, c.p.c.

Taluno potrà osservare che il giudice d'esecuzione, dopo che ha disposto il sequestro e la vendita, non è chiamato a compiere più alcuna attività se non nella fase della distribuzione e del riparto⁽⁸⁾. Come conciliare tale circostanza colla proposizione dell'intervento al giudice d'esecuzione *ex* art. 499, 2° comma *cit.*? Non si tratta di una obbiezione difficile da superare.

La presenza del giudice d'esecuzione è sempre immanente nel corso della procedura esecutiva speciale e chi dirige la stessa è proprio quel medesimo giudice. La riprova di tale asserto è di tutta evidenza solo che si consideri che il giudice d'esecuzione, in tale veste, può ordinare la esecuzione della vendita o sospendere la stessa, se investito di opposizione, può stabilire una data di vendita diversa da quella stabilita in origine⁽⁹⁾ e nel caso che si proceda per incanti è chiamato a compiere quelle attività che la legge ordinaria contempla, richiamata espressamente dall'art. 27, 11° comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.

Un problema sorge piuttosto, nel caso che il giudice d'esecuzione abbia sospeso la vendita ed abbia rimesso la controversia al giudice competente per la cognizione. L'intervento avverrà davanti al giudice d'esecuzione o dovrà essere proposto al giudice della cognizione?

È appena il caso di rilevare che, una volta sospesa la esecuzione, nessun ulteriore atto di espropriazione può essere compiuto, onde un'intervento nella esecuzione sospesa non avrebbe la prospettiva di realizzare alcun interesse. Un'intervento nella procedura di opposizione sarebbe sempre ammissibile, alla stregua delle forme conosciute di intervento nel giudizio di cognizione, ma agli effetti della esecuzione si dovrebbe pur sempre attendere lo esaurimento di quella e la ripresa di questa.

Un creditore privilegiato iscritto potrà tanto più facilmente realizzare il suo intento, ricorrendo direttamente alla procedura di espropriazione diretta, anche in pendenza di provvedimento di sospensione per altro già in corso, ed opposto.

Passiamo ora a vedere quali requisiti occorranza per intervenire. Gli artt. 525 e 563 c.p.c. stabiliscono che il credito deve essere «certo e liquido», onde essere fatto valere colla forma dell'intervento nella esecuzione. A proposito della «certezza» è nota la controversia dottrinale e non è ancora risolto se per credito certo si debba intendere quello non conte-

⁽⁸⁾ ORENGO, *op. cit.*, p. 22.

⁽⁹⁾ Cass. civ., 16 gennaio 1957, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 212.

stato dal debitore, anche se sfornito di prova precostituita, ovvero il credito specificatamente indicato nell'ammontare e nella causa petendi dal creditore⁽¹⁰⁾.

Ho già avuto modo di rilevare⁽¹¹⁾ la stranezza che l'attuale legislazione non abbia a prevedere neppure una delibazione sommaria da parte del giudice della domanda di intervento e quindi a subordinarne la efficacia ad un provvedimento giudiziario di ammissione al passivo. La legge ordinaria rinvia alla fase di distribuzione e per il caso eventuale che sorgano contestazioni (art. 512 c.p.c.) l'esame della domanda di intervento e la risoluzione di controversie.

Occorre avvertire che ogni creditore intervenuto è chiamato ad esercitare dei poteri e a partecipare alla espropriazione nella fase di vendita coatta dei beni. Non è neppure detto che la esecuzione raggiunga la fase della distribuzione, come nella ipotesi per es. di assegnazione *ex art. 538, 2° comma, c.p.c.*, richiamata dall'art. 27, 11° comma, Reg. 29 luglio 1927, n. 1814.

Ognuno comprende la necessità di una tempestiva verifica dei requisiti della certezza, liquidità e del grado di privilegio o chirografo del credito: e cioè ai fini della partecipazione alla espropriazione, prima ancora che ai fini della distribuzione. Il nostro sistema legislativo, su questo punto, presenta una lacuna assai grave e deprecabile.

Il discorso vale anche per la esecuzione speciale.

Abbiamo, in questa, non solo creditori privilegiati iscritti ma anche privilegiati non iscritti *ex art. 5, n. 2 della legge speciale ed ex art. 2778 nn. 8-16 c.c. e chirografari*: tutti costoro possono non essere muniti di titolo esecutivo.

Il medesimo creditore sequestrante, in via ordinaria, e chiamato a concorrere *ex art. 158 disp. att. c.p.c.* non è titolare di credito certo, ma in via di accertamento.

La lacuna è quindi destinata a perpetuarsi anche per la esecuzione speciale: solo *de lege ferenda* si potrà ad essa porre rimedio.

Anche per i privilegiati iscritti la necessità di una tempestiva verifica giudiziaria e così di una ammissione al passivo si impone. Val la pena di rilevare che mentre nei confronti del privilegiato esecutante la legge predispone una garanzia al debitore, coll'accordargli il rimedio della opposizione al decreto di sequestro *ex art. 7, 4° comma della legge speciale*, nessuna

⁽¹⁰⁾ SATTÀ, *Esecuzione forzata*, Torino, 1952, p. 105; GARBAGNATI, *Il concorso di creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, p. 42.

⁽¹¹⁾ In *La distinzione tra intervenuti tempestivi e tardivi*, cit. loc. cit.

guarentigia è invece assicurata nei confronti dei privilegiati iscritti ed intervenuti.

Ricorre con una certa frequenza il caso della non rispondenza della iscrizione, nel tempo, alla sussistenza del credito. Il legislatore dovrà meditare su queste lacune, sia nell'ambito della legge ordinaria che di quella speciale.

La legge ordinaria distingue i creditori intervenuti in tempestivi e tardivi, a seconda che la domanda di intervento sia stata proposta prima o dopo «la prima udienza fissata per la autorizzazione della vendita o dalla assegnazione» (artt. 525, 563 c.p.c.). Ad una tale distinzione è collegata tutta una serie di conseguenze e cioè: *a)* sul piano satisfattivo, il fatto che i chirografari tempestivi si soddisfano prima che quelli tardivi, *b)* sul piano espropriativo, la circostanza che quelli tempestivi partecipano alla espropriazione e possono provocare i singoli atti⁽¹²⁾.

Occorre vedere se una tale distinzione sia proponibile o meno nell'ambito della legge speciale. Debbo qui accogliere la opinione, già affacciata⁽¹³⁾ che la distinzione è irripetibile nella esecuzione speciale. In quest'ultimo il giudice della esecuzione, nel momento in cui dispone il sequestro, fissa anche la vendita del veicolo. A questo punto tutti i creditori vanno ritenuti tempestivi o tardivi⁽¹⁴⁾, coll'identico risultato, sul piano satisfattivo, che i creditori chirografari intervenuti si soddisferebbero comunque in posizione di parità tra di loro.

Né mi pare che si possa assumere la udienza di comparizione *ex art. 7*, 4° comma, 6 ed *ex art. 9* della legge speciale, nel corso della quale il giudice dispone la esecuzione dell'ordine di vendita, a momento discrezionale *ex artt. 525, 563 c.p.c.* È decisivo il considerare quivi che tale udienza ha solo carattere di mera eventualità, per il caso di opposizione del debitore o dei terzi creditori privilegiati. Si è sopra detto che il concorso si può verificare anche a seguito di pignoramento ordinario, cui si sia sovrapposto quello speciale, o di pignoramento ordinario successivo. Nell'ambito della esecuzione ordinaria si potrebbe essere già manifestata la distinzione tra intervenuti tempestivi e tardivi. Una tale discriminazione è però destinata a venire meno, col sovrapporsi di quella speciale, perché occorrerà fare capo esclusivamente alle norme di quest'ultima, la quale non contempla la distinzione. Né sarebbe ammissibile il permanere di una distinzione a tutto danno degli intervenuti tardivi nella esecuzione ordinaria, solo se si

(12) Non si riesce peraltro a renderci conto quali poteri abbiano i creditori intervenuti tempestivamente e sforniti di titolo esecutivo che la legge dice «partecipano alla espropriazione» senza potere provocare atti espropriativi.

(13) A. ORENGO, *op. cit.*, p. 71.

(14) L'autore *ult. cit.* li ritiene tutti tempestivi, in *op. cit.* a p. 71.

consideri come ogni intervenuto nella esecuzione speciale finirebbe per anteporsi ad essi.

4. - Si tratta ora di vedere: se e quali poteri spettino agli intervenuti nell'ambito della esecuzione speciale. Il tasto è dei più delicati, perché tocca quale sia la tutela predisposta ai creditori concorrenti di fronte al potere dispositivo della esecuzione, in tesi riservato al creditore precedente.

Nella esecuzione ordinaria i creditori, muniti di titolo esecutivo, ed intervenuti tempestivamente «possono provocare atti espropriativi», quelli non muniti di titolo esecutivo, e tempestivi, «partecipano alla espropriazione» (artt. 526, 564 codice di rito). Gli intervenuti tardivi partecipano alla distribuzione (artt. 528, 565 c.p.c.).

Se però si scende all'esame della concreta disciplina della esecuzione la disciplina finisce per essere diversamente modellata e poteri sono attribuiti a tutti indistintamente gli intervenuti⁽¹⁵⁾.

Alcune norme hanno però soprattutto riguardo ai privilegiati (art. 506 c.p.c.) ed altre a quelli muniti di titolo esecutivo (art. 629, 1° comma, c.p.c.).

In un tale disordine, non è facile orientarsi nella esecuzione speciale, tanto più che alla base di questa è un'azione esecutiva speciale. Il problema dei rapporti tra principio dispositivo del processo e tutela dei concorrenti non è dei più semplici.

Il tema concerne in modo particolare la applicazione dell'art. 629, 1° comma, c.p.c.: e cioè la facoltà di rinunciare agli atti esecutivi, frustrando in tale guisa gli interessi degli altri concorrenti.

Occorrerà la rinuncia anche degli altri creditori, muniti di titolo esecutivo ordinario o speciale (questi ultimi se iscritti in via di privilegio)? Il quesito dà senso pratico a quello «se i creditori muniti di titolo esecutivo ordinario o privilegiati iscritti possano provocare atti espropriativi o meno» ex art. 526, 564 c.p.c.

A mio avviso, la ricezione degli artt. 526, 564, 629, 1° comma, c.p.c. non si avvera nell'ambito della legge speciale. Alla base della esecuzione speciale c'è la concreta azione speciale fatta valere da chi ha chiesto il sequestro e la vendita.

Solo questi è non solo il precedente, ma anche l'unico possibile colle forme del rito speciale, di fronte a quelli muniti di titolo esecutivo, ordinario, e comunque l'unico di fatto, di fronte a quelli privilegiati iscritti.

Il titolo esecutivo ordinario dà diritto a promuovere la esecuzione ordinaria e non quella speciale.

⁽¹⁵⁾ Mio scritto in *Riv. dir. proc.*, cit. loc. cit.

Ne consegue a mio giudizio, che basta la rinuncia del creditore procedente e non si esige anche quella degli altri. A questo proposito occorre tenere presente soprattutto l'art. 7, comma 3, 4 e 6 della legge speciale.

Queste norme prevedono una opposizione da parte del debitore o di terzi privilegiati nel ridottissimo termine di giorni 10 dalla notifica del decreto di sequestro. Una tale opposizione ha valore assorbente e preclusivo di una diversa opposizione alla esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, che non può conciliarsi in alcuna guisa col cit. art. 7 della legge speciale⁽¹⁶⁾.

Nessuna opposizione da parte del debitore sarebbe proponibile nei confronti dei creditori intervenuti, minuti di titolo esecutivo ordinario, perché le forme dell'art. 7, commi 3, 4, 6 della legge speciale sono a loro manifestamente inapplicabili e d'altro canto la opposizione ordinaria *ex art. 615 c.p.c.* non è proponibile.

Lo stesso rilievo è a farsi per quelli privilegiati iscritti ai quali non sarebbe data opposizione del debitore, nelle forme dell'art. 7 cit.

Ora, non essendo data garanzia al debitore nei loro confronti, non può ammettersi che tali creditori «possano provocare atti della espropriazione» e che la rinuncia sia subordinata anche all'analogo atto da parte loro. Ciò vorrebbe dire accordare ad essi una immunità di cui non gode neppure il creditore procedente. D'altro canto estinta la esecuzione speciale, sia gli uni che gli altri possono provvedersi nelle forme consentite della esecuzione speciale, ma soggetta alla opposizione *ex art. 7 cit.* per gli altri.

Ma se si tratta di creditori che ebbero a promuovere esecuzione ordinaria, seguita o preceduta da quella speciale, o di creditori privilegiati che ebbero a promuovere esecuzione speciale? Nel primo caso la soluzione è quella dianzi riferita. Del resto estintasi la esecuzione speciale, riprende vita quella ordinaria *ex art. 493, 3° comma, c.p.c.*

Diverso mi pare il secondo caso. Qui non ci troviamo di fronte solo ad una teorica titolarità di un'azione esecutiva speciale, ma anche di fronte a concreti atti di esercizio di essa, peraltro cui può appuntarsi la opposizione del debitore.

⁽¹⁶⁾ L'Orengo ritiene invece cumulabile la opposizione *ex art. 615 c.p.c.* con quella speciale *ex art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927*. L'autore cita il caso che il rimedio *ex art. 615 c.p.c.* sarebbe esperibile nella ipotesi per esempio di tacitazione del creditore istante, successiva alla fissazione della vendita. Mi sia consentito di dissentire da tale conclusione. Anche l'esempio non mi pare scelto bene, poiché a norma dell'art. 495 c.p.c. il debitore può pretendere la liberazione del bene se offre una somma che copra il credito di tutti i creditori, precedenti e concorrenti.

La tacitazione del solo procedente non libera dunque l'esecutato dalla sanzione esecutiva e non può costituire ragione di proposizione della opposizione *ex art. 615 c.p.c.*

Solo in questo caso, mi sembra che possa ritenersi che costoro siano legittimati ed arbitri della rinuncia o meno dell'esecuzione. Problemi invero delicati sorgono a proposito di questo caso, nella ipotesi che si tratti di privilegio convenzionale fatto valere da questi creditori in concorso col privilegio legale, da parte del primo procedente. Qualche perplessità dà luogo sul piano più generale, la circostanza che il 4° comma del cit. art. 7 è norma limitativa a favore del privilegiato legale ed iscritto.

Questa mi pare essere la conclusione da trarsi, a proposito della disponibilità del rapporto processuale nella forma della rinuncia, de lege lata.

De lege ferenda, naturalmente l'augurio da farsi è in tutt'altra direzione e cioè nel senso di una estensione della tutela a tutti i creditori concorrenti (muniti o sforniti di titolo esecutivo o di privilegio) e a necessaria salvaguardia dei loro interessi nella esecuzione.

Quel che occorre eliminare, nella delicata materia del concorso, è di rendere arbitro un solo creditore (quale quello procedente) della esecuzione, anche a scapito degli altri. Ciò, infatti, offre comode occasioni sia al procedente che al debitore esecutato di colludere in danno degli altri, specie se privilegiati *ex art. 5 n. 2* della legge speciale e non muniti di titolo esecutivo. Esaurito il discorso sulla rinuncia, si tratta di scendere all'esame delle altre norme.

L'art. 495 c.p.c. prevede che il debitore possa liberare il bene pignorato col surrogare a questo una somma «pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti».

Il debitore può limitarsi ad offrire una somma che sia pari al credito per cui si procede e comunque a tutti quelli che hanno privilegio iscritto al P.R.A.? La risposta da darsi è nel senso della più lata applicazione dell'art. 495 c.p.c., occorrendo che la somma offerta sia pari all'importo anche dei crediti privilegiati non iscritti e chirografari.

Si rileverà la disarmonia tra l'art. 495 c.p.c. che tutela anche gli interessi dei concorrenti con quello che si è sopra detto a proposito del precedente, donno ed arbitro di rinunciare.

La disarmonia è però anche nella legge ordinaria tra il cit. art. 495 c.p.c. e l'art. 629, 1° comma, c.p.c.

Analogamente, nella ipotesi di pignoramento di più autoveicoli, sui quali gravi il privilegio, si dovrà applicare l'art. 504 c.p.c.

Il rilievo dianzi fatto è ripetibile, così come la disarmonia sussiste nella esecuzione ordinaria tra gli artt. 504 e 526, 564, 629, 1° comma, c.p.c.

Nella esecuzione ordinaria, sia in quella mobiliare che immobiliare, specifici poteri sono attribuiti concretamente a tutti i creditori intervenuti, abbiano o meno titolo esecutivo, siano chirografari o privilegiati. Si veggano gli artt. 533, 538, 2° comma, 588, 629, 2° comma, 630, 631 c.p.c.

Si tratta di norme che contrastano con quelle degli artt. 526, 564, 528, 566 c.p.c., le quali ultime sembrano conferire i poteri di governo ed impulso processuale solo a quelli titolari di azione esecutiva.

Il più importante mi pare il caso *ex art.* 538, 2° comma e 588 c.p.c. Ogni creditore, anche sfornito di titolo esecutivo, può domandare la assegnazione del bene, andato deserto il primo incanto.

Quid juris nella esecuzione speciale?

Quale che sia l'armonia della conclusione, è decisivo rifarsi qui all'art. 27, 11° comma del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1814 che recepisce le norme ordinarie, se si proceda alla vendita all'incanto del veicolo. Ora gli artt. 533, 538, 2° comma, 588, 629, 2° comma, 630, 631 vanno ritenuti senz'altro applicabili nella esecuzione speciale per il dettato dell'art. 27, 11° comma cit. nella ipotesi descritta.

Il problema di una disciplina più armonica e più giusta è di competenza del legislatore.

D'altro canto, a proposito dell'assegnazione, se questa può essere chiesta dal creditore *ex art.* 5 n. 2 R.D.L. 15 marzo 1927, anche se sfornito di titolo esecutivo, non vedo come possa analogo potere essere negato agli altri creditori, il cui prezzo del resto sarebbe meglio satisfattivo delle ragioni dei privilegiati al P.R.A. *ex art.* 506 c.p.c.

5. - Un cenno meritano altri due problemi.

Il primo concerne la proponibilità delle opposizioni *ex artt.* 615, 617, 619 c.p.c. in relazione alla esecuzione speciale. Ho già detto, poco sopra, che la opposizione *ex art.* 615 codice di rito non mi pare proponibile.

Il debitore infatti ha il rimedio *ex art.* 7, 3° comma della legge speciale, che va proposto nel termine di giorni 10 dalla notifica del decreto di sequestro. Si tratta di un termine palesamente perentorio. Ora, se fosse proponibile anche la opposizione *ex art.* 615 c.p.c. svincolata da qualsiasi termine, il rimedio *ex art.* 7, 3° comma, cit., non avrebbe più alcun valore. Il debitore, lasciato decorrere il termine dei 10 giorni, potrebbe pur sempre provvedersi colla opposizione *ex art.* 615 codice di rito. Si aggiunga che quest'ultima non prevede, ai fini della sospensione, la limitazione *ex art.* 7, 4° comma, della legge speciale. Il debitore avrebbe pertanto tutto l'interesse di lasciare decorrere infruttuosamente il termine *ex art.* 7, 3° comma, per proporre la opposizione *ex art.* 615 codice di rito.

A mio avviso la opposizione *ex art.* 615 codice di rito non è proponibile. La esecuzione speciale è dominata dal principio della celerità e della speditezza. La legge speciale non contempla ipotesi di nullità espresse e la medesima sospensione della esecuzione è subordinata, nel caso *ex art.* 7, 4° comma, cit., alla produzione della quietanza di saldo del credito, onde è esecuzione.

CAPITOLO SECONDO

Ciò sta a indicare un'orientamento del legislatore contrario a dare rilevanza agli incidenti di esecuzione.

Né mi pare che meriti migliore considerazione la opposizione agli atti esecutivi di quella alla esecuzione ed una volta, esclusa quest'ultima, non vedo ragioni per ammettere la prima.

La opposizione di merito o di rito va dunque proposta colle forme e nei termini dell'art. 7, comma 3°, 4°, 6° del R.D.L. 15 marzo 1927.

Scendiamo ora a valutare la proponibilità della opposizione di terzo *ex art. 619 c.p.c.*

Anche quest'ultima opposizione non mi sembra proponibile. La circostanza che la esecuzione speciale, sia promossa da un creditore iscritto e che, come tale, ha un diritto di sequela anche nei confronti del terzo acquirente, mi pare che tolga alcuna rilevanza alla pretesa rivendicatoria del terzo, proprietario.

Una rivendica non potrebbe mai frustrare e paralizzare la esecuzione speciale, che anzi non di rado assume la fisionomia di esecuzione contro il terzo proprietario.

Problemi si pongono invece in ordine alla legittimazione del terzo proprietario espropriato a proporre l'opposizione *ex art. 7, 3° comma, della legge speciale.*

La norma contempla la notifica del decreto e la opposizione da parte del vero esecutato. A mio avviso la norma va interpretata nel senso che il decreto vada notificato, oltre che al debitore, anche al terzo esecutato e che costui sia legittimato, non diversamente dal debitore, a proporre la opposizione nel termine dei giorni 10.

Una questione delicata concerne il concorso di creditori del terzo proprietario con i creditori, non iscritti, del debitore (ad es. precedente venditore dell'autoveicolo). Assumendo in questa ipotesi la esecuzione, fisionomia di espropriazione del terzo proprietario, mi pare che possano concorrere oltre i creditori, iscritti, solo quelli non iscritti, del vero ed effettivo proprietario alla data della esecuzione. Questi ultimi potrebbero pur sempre escludere i creditori non iscritti del precedente proprietario, e pur debitore, col rimedio *ex art. 512 c.p.c.*

Il secondo problema riguarda la procedura di riparto. La legge speciale contempla che nel disaccordo dei creditori, il pretore forma il riparto. Non si fa cenno di contestazioni in sede di distribuzione.

A mio avviso la norma dell'art. 7, ultimo comma va integrata coll'art. 512 c.p.c.

La celerità del procedimento tutt'al più lo indurrà a ricorrere, dove è possibile, all'art. 512, 2° comma, c.p.c.